

Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Modifica del Regolamento Assembleare,
subordinatamente all'approvazione delle modifiche
statutarie di cui al punto 1 della parte straordinaria.
Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

in conseguenza delle modifiche statutarie oggetto della parte straordinaria dell'Assemblea odierna, si rende necessaria una rimodulazione del testo del Regolamento Assembleare.

In particolare, considerata la proposta di modifica di cui all'art. 29 dello Statuto, avente a oggetto la possibilità di tenere l'Assemblea dei Soci della Banca anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, si propone di modificare gli artt. 2, 6, 7 e 14 del Regolamento al fine di recepire nell'articolo le deliberande previsioni statutarie. Tali proposte di modificazione sono di seguito elencate:

■ **Termini e modalità di partecipazione all'Assemblea (art. 2).** Si propone di specificare all'art. 2, co. 1 del Regolamento, che anche le modalità e i termini per la partecipazione a distanza di cui all'art. 29 dello Statuto sono indicati nell'avviso di convocazione. Si propone, inoltre, di introdurre un ulteriore capoverso all'art. 2, co. 2, in virtù del quale, riprendendo il dettato dell'approvando Statuto, viene ribadito che *"I Soci che partecipano all'Assemblea dalla "sede di collegamento" hanno diritto di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni esclusivamente durante lo svolgimento dell'Assemblea, nonché, ove espressamente previsto dall'avviso di convocazione, di intervenire nella discussione degli argomenti trattati"*.

■ **Ingresso in Assemblea (art. 6, co. 1).** La modifica proposta stabilisce che i Soci partecipanti a distanza all'Assemblea, devono esibire all'ingresso di ciascuna sede di collegamento la documentazione comprovante la propria identità personale e la legittimazione all'intervento.

■ **Contestazione del diritto di partecipazione (art. 7).** La proposta di modificazione in oggetto precisa che il Presidente del Consiglio di Amministrazione assuma i necessari provvedimenti anche in caso di contestazione del diritto di partecipazione a distanza all'Assemblea.

■ **Discussione (art. 14, co. 1).** Si propone di introdurre un ulteriore capoverso nel quale si chiarisce che i Soci partecipanti a distanza all'Assemblea potranno intervenire nella discussione degli argomenti trattati soltanto se ciò è espressamente previsto dall'avviso di convocazione (così come previsto dall'approvando Statuto).

In conseguenza della proposta di ampliamento del numero di deleghe che i singoli Soci possono raccogliere di cui all'art. 13, co. 4, dello Statuto, si rende necessario modificare l'art. 4, co. 1 del Regolamento al fine di aumentare il numero massimo di deleghe dalle attuali due a tre.

Inoltre, al fine di recepire le proposte di modificazione degli artt. 32, co. 9; 33, co. 4; 41, co. 4 e 19 dello Statuto, si propone di modificare l'art. 21 del Regolamento Assembleare prevedendo che le liste di candidati alle cariche di Amministratori e Sindaci, nonché le proposte di nomina alla carica di Proboviro, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, rispetto al vigente termine di deposito fissato in quindici giorni.

Nell'occasione, si è infine provveduto a un aggiornamento di alcune previsioni del Regolamento Assembleare. In proposito, tali ulteriori proposte di modificazione sono di seguito elencate:

■ **Art. 4, co. 2; art. 6, co. 1 e 2.** Si propone di eliminare ogni riferimento alle "attestazioni" e "certificazioni" da presentare in sede assembleare ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto d'intervento, in quanto la legittimazione è ora attestata dalla comunicazione di cui all'art. 83-sexies, co. 1, D.lgs. n. 58/98.

■ **Art. 7.** Con riferimento alle decisioni aventi a oggetto contestazioni del diritto di partecipazione all'Assemblea, la modificazione proposta consente al Presidente del Consiglio di Amministrazione di essere assistito da persone di sua fiducia e non esclusivamente da legali.

■ **Art. 10, co. 1.** Al fine di definire la portata dell'articolo in oggetto, si propone di formalizzare un'interpretazione consolidata. In particolare, si esplicita che le aree entro le quali gruppi di Soci possono intrattenere relazioni con gli intervenuti saranno concesse, in occasione di Assemblee chiamate a deliberare la nomina delle cariche sociali, a quei gruppi di Soci che abbiano validamente presentato liste di candidati alle diverse cariche sociali, mentre, nei restanti casi, ai gruppi di Soci che abbiano eletto almeno un Amministratore o un Sindaco.

■ **Art. 11, co. 2; art. 27.** Si propone di introdurre un'apposita previsione atta a formalizzare l'eventuale presenza e attività in Assemblea di personale tecnico a supporto delle operazioni di registrazione, di voto e scrutinio.

■ **Art. 22.** In ottemperanza alla normativa vigente in materia (artt. 147-ter e ss., D.lgs. n. 58/98) si propone di specificare che le liste e/o le candidature per le cariche sociali sono a disposizione dei Soci presso la Sede sociale e sul sito internet aziendale, nonché con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

■ **Artt. 23, 24, 25.** Si propone di introdurre apposite disposizioni atte a formalizzare la procedura di voto mediante sistemi elettronici per le deliberazioni di nomina alle cariche sociali.

Si riporta, di seguito, il testo delle modifiche proposte:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 2, commi 1 e 2</p> <p>1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto.</p> <p>2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 13 dello Statuto; – gli Amministratori; – i componenti il Collegio Sindacale; – i componenti la Direzione. <p>(....)</p>	<p>Articolo 2, commi 1 e 2</p> <p>1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea, ivi incluse le sedi di collegamento per la partecipazione a distanza con mezzi elettronici di cui all'art. 29, dello Statuto (di seguito, la "sede di collegamento"), sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto. Salvo diversa specificazione, le disposizione del presente Regolamento riferite all'Assemblea o alla "sede assembleare" si applicano in egual modo alla "sede principale", intesa come il luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario, e alle eventuali "sedi di collegamento".</p> <p>2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 13 dello Statuto; – gli Amministratori; – i componenti il Collegio Sindacale; – i componenti la Direzione. <p>I Soci che partecipano all'Assemblea dalla "sede di collegamento" hanno diritto di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni esclusivamente durante lo svolgimento dell'Assemblea, nonché, ove espressamente previsto dall'avviso di convocazione, di intervenire nella discussione degli argomenti trattati.</p> <p>(....)</p>
<p>Articolo 4, comma 1</p> <p>1. Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di Statuto, solo altri due Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>2. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 C.C.) e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un Pubblico Ufficiale.</p> <p>(....)</p>	<p>Articolo 4, comma 1</p> <p>1. Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi di Statuto, solo altri due tre Soci e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>2. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 C.C.) e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la certificazione Comunicazione per il diritto di intervento all'assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF, ovvero da un Pubblico Ufficiale.</p> <p>(....)</p>

<p>Articolo 6</p> <p>1. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e idoneo titolo di legittimazione (Documento di identità, Certificazione, eventuali deleghe) che devono essere esibiti agli incaricati della Società agli ingressi posti all'interno della "sede assembleare" (intendendosi con tale espressione tutta l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori assembleari).</p> <p>2. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in Assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>1. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e idoneo titolo di legittimazione (Documento di identità, Certificazione, eventuali deleghe) che devono essere esibiti agli incaricati della Società agli ingressi posti all'interno della "sede assembleare" (intendendosi con tale espressione tutta l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori assembleari).</p> <p>2. Sono considerate valide ai fini dell'intervento in Assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.</p>
<p>Articolo 7</p> <p>In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal/i Vicepresidente/i del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di sua fiducia.</p>	<p>Articolo 7</p> <p>In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal/i Vicepresidente/i del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali persone di sua fiducia.</p>
<p>Articolo 10, comma 1</p> <p>1. La Società, compatibilmente con la conformazione della "sede assembleare", predispone apposite aree entro le quali gruppi di Soci che hanno validamente presentato elenchi o liste di candidati alle diverse cariche sociali o che hanno espresso almeno un amministratore o sindaco, possono intrattenere relazioni con i Soci intervenuti.</p>	<p>Articolo 10, comma 1</p> <p>1. La Società, compatibilmente con la conformazione della "sede assembleare", predispone apposite aree entro le quali gruppi di Soci che hanno validamente presentato elenchi o liste di candidati alle diverse cariche sociali o che hanno espresso almeno un amministratore o sindaco, possono intrattenere relazioni con i Soci intervenuti. In occasione di assemblee chiamate a deliberare la nomina delle cariche sociali le aree saranno concesse ai gruppi di soci che hanno validamente presentato liste di candidati alle diverse cariche sociali; nei restanti casi le aree saranno concesse esclusivamente a gruppi di soci che abbiano espresso almeno un amministratore o un sindaco.</p>
<p>Articolo 11, comma 2</p> <p>(....)</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la regolare costituzione, inizia i lavori leggendo l'Ordine del giorno e propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la nomina del Segretario dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto sociale; – la nomina degli scrutatori, scelti tra il personale della Banca per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto ed eventualmente di osservatori designati dal Notaio segretario dell'Assemblea. <p>(....)</p>	<p>Articolo 11, comma 2</p> <p>(....)</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la regolare costituzione, inizia i lavori leggendo l'Ordine del giorno e propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la nomina del Segretario dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto sociale; – la nomina degli scrutatori, scelti tra il personale della Banca per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto ed eventualmente di osservatori designati dal Notaio segretario dell'Assemblea; – di dare atto della eventuale presenza in assemblea di personale tecnico a supporto delle operazioni di registrazione, di voto e scrutinio. <p>(....)</p>

Articolo 14, commi 1 e 5

1. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento all'Ordine del Giorno e di formulare proposte al riguardo. A tale fine deve far pervenire al tavolo della presidenza domanda scritta con indicazione del punto all'Ordine del Giorno sul quale vuole intervenire, prima che sia dichiarata chiusa la discussione su tale punto.

(....)

5. Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolino il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 21

1. In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto.

2. La presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. È in facoltà dei presentatori di una lista designare, per iscritto e contestualmente alla presentazione della lista stessa, un rappresentante, ed un eventuale sostituto, per lo scrutinio a norma del successivo art. 27.

3. Le candidature alla carica di Proboviro devono essere presentate da non meno di 300 soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione, ed essere corredate: 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati; 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

4. Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Articolo 14, commi 1 e 5

1. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento all'Ordine del Giorno e di formulare proposte al riguardo. A tale fine deve far pervenire al tavolo della presidenza domanda scritta con indicazione del punto all'Ordine del Giorno sul quale vuole intervenire, prima che sia dichiarata chiusa la discussione su tale punto. **I Soci che partecipano all'Assemblea dalla "sede di collegamento" potranno intervenire nella discussione degli argomenti trattati soltanto se ciò è espressamente previsto dall'avviso di convocazione.**

(....)

5. Il Presidente può far allontanare ~~dalla sala della riunione~~ fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolino il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 21

1. In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto.

2. La presentazione delle liste per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. È in facoltà dei presentatori di una lista designare, per iscritto e contestualmente alla presentazione della lista stessa, un rappresentante, ed un eventuale sostituto, per lo scrutinio a norma del successivo art. 27.

3. Le candidature alla carica di Proboviro devono essere presentate da non meno di 300 soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno **quindici tredici** giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione, ed essere corredate: 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati; 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

4. Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ciascun candidato deve essere presentato da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di Amministratori da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
- 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 50 dello Statuto in merito alla sostituzione dei due Amministratori ivi previsti.

Articolo 22

Le liste e/o le candidature per le cariche ed i relativi curricula sono a disposizione dei Soci presso la Sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione.

Articolo 23

1. Le schede sono predisposte dalla Società e possono anche permettere l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente.
2. Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.

Articolo 24

Ogni Socio può votare utilizzando il numero di schede corrispondente ai diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza e/o delega) nella fase di registrazione agli ingressi ed il voto si esercita presso gli appositi seggi presentando il "Biglietto di Ammissione" e un documento di identità.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno **quindici tredici** giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- 1) dal curriculum professionale dei soggetti designati;
- 2) dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di Amministratori eletti nelle liste di minoranza sono automaticamente candidati coloro che erano indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato i quali abbiano confermato per iscritto, almeno **quindici tredici** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 50 dello Statuto in merito alla sostituzione dei due Amministratori ivi previsti.

Articolo 22

Le liste e/o le candidature per le cariche ed i relativi curricula sono a disposizione dei Soci presso la Sede legale della Società ~~e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione.~~ **e sul sito internet aziendale, nonché con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.**

Articolo 23

1. Le **"schede di voto"** **possono essere alternativamente in formato cartaceo o elettronico**, sono predisposte dalla Società e possono anche permettere l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente.
2. Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.

Articolo 24

Ogni Socio può ~~votare utilizzando il numero di schede corrispondente ai~~ **esercitare** i diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza e/o delega) **e rilevati** nella fase di **prima** registrazione agli ingressi ed il voto si esercita presso gli appositi seggi presentando il "Biglietto di Ammissione" e un documento di identità.

<p>Art. 25</p> <p>Le schede per l'elezione:</p> <p>1. <u>del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale</u> riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto sociale. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.</p> <p>2. <u>del Comitato dei Probiviri</u> riportano l'elenco generale di candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.</p> <p>3. <u>degli Amministratori</u> da sostituire ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati.</p> <p>(....)</p>	<p>Art. 25</p> <p>Le "schede di voto" per l'elezione:</p> <p>1. <u>del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale</u> riportano liste di candidati come previsto dallo Statuto sociale. I Soci votano contrassegnando esclusivamente la lista di candidati che intendono votare senza cancellare né aggiungere alcun nominativo.</p> <p>2. <u>del Comitato dei Probiviri</u> riportano l'elenco generale di candidati in ordine alfabetico. Il voto avviene contrassegnando esclusivamente la casella di ciascuno dei nominativi prescelti in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.</p> <p>3. <u>degli Amministratori</u> da sostituire ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, riportano l'elenco generale in ordine alfabetico dei candidati.</p> <p>(....)</p>
<p>Articolo 27</p> <p>Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni segrete, si procede allo scrutinio delle schede presso il seggio centrale e si redige il verbale nel quale, per singola carica, sono elencati i risultati elettorali e i candidati eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con le modalità previste dallo Statuto sociale. – alla carica di Proboviro in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti. – alla carica di Amministratore nei casi previsti dall'art. 33 dello Statuto, in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti. <p>Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea e si svolgono alla presenza degli Amministratori, se non candidati, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione a sovrintendere alle votazioni, dei Rappresentanti di Lista e degli Osservatori eventualmente designati dal Notaio segretario dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 27</p> <p>Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni segrete, si procede allo scrutinio delle schede presso il seggio centrale e si redige il verbale nel quale, per singola carica, sono elencati i risultati elettorali e i candidati eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con le modalità previste dallo Statuto sociale. – alla carica di Proboviro in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti. – alla carica di Amministratore nei casi previsti dall'art. 33 dello Statuto, in ragione del maggior numero di voti singolarmente ottenuti. <p>Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea eventualmente coadiuvati da personale tecnico di supporto e si svolgono alla presenza degli Amministratori, se non candidati, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione a sovrintendere alle votazioni, dei Rappresentanti di Lista e degli Osservatori eventualmente designati dal Notaio segretario dell'Assemblea.</p>

* * *

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- udita e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- subordinatamente all’approvazione delle modifiche di Statuto di cui al punto 1 dell’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea,

delibera

- di approvare la modificazione degli artt. 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 27 del Regolamento Assembleare, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare al Presidente e a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla suddetta delibera, nonché per apportare al deliberato assembleare tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte eventualmente richieste dall’Autorità Giudiziaria o dall’Organo di Vigilanza”.

Milano, 29 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione